



# COMUNE DI GIARRE

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

C.A.P. 95014 - Partita IVA n. 00468980875

**AREA III - ATTIVITA' TECNICHE**  
**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE**  
[servizio.protezionecivile@comune.giarre.ct.it](mailto:servizio.protezionecivile@comune.giarre.ct.it)

**ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 13-02-2017**

## PREVENZIONE INSIDIE STRADALI

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

**CHE** a causa dei cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni, che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Giarre, si sono verificate situazioni di rischio derivanti da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con gravi pregiudizi per la viabilità e la sicurezza delle persone;

**CHE** l'attuale stagione invernale caratterizzata da numerosi ed intensi eventi meteorici che determinano, lungo le arterie di competenza comunale situazioni di pericolo e/o disagio per la circolazione veicolare che ivi si svolge;

**CHE** la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito, può costituire ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e che, in Particolare, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e grandinate, la caduta di alberi o rami sulla sede stradale può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o dei pedoni, ovvero ostruire il transito con gravi conseguenze sulla mobilità;

**VISTO** che in più punti ed in tratti vari e saltuari, le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dei recenti eventi atmosferici, sono state invase nelle sede stradale ed in alcuni punti sulla carreggiata da : terra, fango, detriti, rami, ramaglie, tronchi ed in alcuni casi alberi caduti/sradicati/crollati;

**CONSIDERATO** che in buona parte il materiale vegetale presente sulla sede stradale è proveniente da fondi laterali alle strade di proprietà private;

**ESAMINATO** lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Giarre;

#### **CONSIDERATO :**

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii - Piantagioni e siepi.

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, "qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a

*cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;*

**- che ai sensi dell' art. 30 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii - Fabbricati, muri e opere di sostegno.**

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

**- che ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285- Manutenzione delle ripe.**

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

**VERIFICATO** che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

**CONSIDERATA** la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

**RITENUTO PERTANTO** indifferibile ed urgente ordinare ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e dei rami, delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e invadono marciapiedi, strade e fasce di rispetto stabilite dalle



leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di avere in condizioni di sicurezza tutte le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico del territorio comunale;

**VISTA** l'Ordinanza n. 5 del 23/01/2015;

**VISTI** :

- gli artt. 29, 30 e 31 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n.495;

- l'art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- gli art. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

**RILEVATA** l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari di terreni e/o aree ed immobili confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Giarre, dovranno provvedere a:

- **Potare regolarmente le siepi** radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;

- **Tagliare i rami delle piante** radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- **Provvedere alla verifica ed alla eventuale rimozione** di piante di alto fusto radicate sui propri fondi e che possano dare luogo a cadute o franamenti sulla sede stradale;

- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio** caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

- **Provvedere alla manutenzione delle ripe** confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere) , lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- **Adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi .**

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

### **RACCOMANDA**

Ai proprietari dei fondi

**CHE** le sedi stradali, non sono ricettacolo delle acque meteoriche che cadono sul loro fondo;

**CHE** il materiale lapideo e/o terroso proveniente da crolli di manufatti di sostegno a detti fondi, devono essere prontamente rimossi a cura e spese degli stessi;

**Che** la manutenzione e l'eventuale riparazione o ricostruzione di manufatti funzionali a sostenere i loro fondi è a loro esclusivo carico;

a tutti i cittadini

**CHE** in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

**CHE** prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.



## AVVERTE

1. **CHE** per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento al D. Lgs. N. 152/2006 e Decreti Applicativi, alle Leggi Regionali in materia, al Codice Civile, al Codice penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.
2. **CHE** è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
3. **CHE** la presente Ordinanza Sindacale sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Giarre;
4. **CHE** dato l'elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra, ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati.

## DISPONE

**CHE** copia della presente Ordinanza, sia trasmessa, a cura dell'ufficio di Segreteria:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Segretario Generale;
- Al Presidente del Consiglio Comunale;
- Ai Dirigenti delle Aree Comunali;
- Alla Prefettura di Catania;
- Alla Città Metropolitana di Catania;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – sezione di Catania;
- All'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- Al Comando della Compagnia Carabinieri di Giarre;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- Al Comandi dei Vigili del Fuoco di Catania.

Che gli Agenti di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine, ciascuno per le proprie competenze, provvedano a far rispettare la presente Ordinanza, adottando tutti gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

## INFORMA

**CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica;
- Ricorso al TAR Sicilia, sezione di Catania, entro 60 giorni dalla notifica;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dall'avvenuta notifica.



IL SINDACO  
Avv. Angela D'Anna

